

1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?

Il diritto greco stabilisce gli interessi legali. Il termine "interessi legali" definisce il tasso degli interessi legali, cioè la percentuale del capitale per un determinato periodo, prescritto direttamente dalla legge. La forma più comune dell'interesse per legge è l'interesse di mora, cioè l'interesse dovuto dal debitore dal momento in cui è in ritardo con il pagamento. Gli articoli 301, 346, 529, 720 ecc. del Codice civile dispongono inoltre sugli altri casi di interessi legali.

2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?

Il tasso degli interessi legali dovuto per il ritardo nei pagamenti di solito è fissato in due punti percentuali oltre il tasso d'interesse contrattuale massimo, che è stato in precedenza stabilito con decisione del Governatore della Banca di Grecia ed è stato armonizzato nel 2001 con il corrispondente tasso d'interesse della Banca centrale europea (Legge 47/2000 del Consiglio di politica monetaria, articolo 3, secondo comma, della legge 2842/2000) A titolo indicativo, il tasso di interesse di mora non bancario, che è passato dal 12% (applicato costantemente dal 1946 al 1979) al 44% (nel 1992; da allora ha iniziato a scendere gradualmente) attualmente ammonta al 7,30%.

3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?

Esiste una tabella dei tassi d'interesse non bancari (dal 1946) sul sito web della Banca di Grecia (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx); tuttavia tale sito non prevede un metodo automatico per calcolare il tasso degli interessi legali come altri siti quali ΝΟΜΟΣ ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (dsanet).

4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?

Alla Banca di Grecia sì, ma non negli altri casi, quando si tratta cioè di servizi forniti a pagamento.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.